



Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta

Decreto n. 1/2021

Il Presidente

VISTO l'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo il quale "I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti";

VISTI l'art.9 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa e la delibera in data 15 settembre 2011, recante "Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso pendente ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98 del 2011";

VISTA la nota prot. n. 30 del 18 gennaio 2021, con la quale è stato avviato il confronto e l'apporto collaborativo dell'Ordine degli Avvocati ricadente nella circoscrizione giudiziaria e delle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella stessa, ed i relativi riscontri e contributi ove pervenuti;

UDITO il Segretario Generale;

DECRETA

Art. 1 E' adottato l'allegato programma di gestione del contenzioso pendente presso il Tribunale amministrativo regionale per la Valle d'Aosta per l'anno 2021.

Art. 2. La Segreteria Generale è incaricata di comunicare il presente decreto agli altri Magistrati, al funzionario, all'Ordine degli Avvocati ed alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ed al Segretario Delegato per i TT.AA.RR..

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto al pubblico il presente decreto mediante affissione immediata all'albo della Sede, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa.

Aosta/Roma 30 gennaio 2021.

Il Presidente

**Tribunale amministrativo regionale
per la Valle d'Aosta**

**Programma per la gestione del contenzioso
per l'anno 2021**

Adottato con D. P. n. 1/2021, ai sensi dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111

1. Ricognizione della situazione alla data del 31.12.2020.

Si riportano le tabelle dei giudizi pendenti.

Pendenti all'1.1.2020 ricorsi n. 32

Sopravvenuti nell'anno ricorsi n. 80

Definiti nell'anno ricorsi n. 69

Pendenti al 31.12.2020 ricorsi n. 44

Variazione ricorsi 2019/2020 + 12 ricorsi, pari al + 37,50%

Pendenti all'1.1.2019 ricorsi n. 32

Sopravvenuti nell'anno ricorsi n. 51

Definiti nell'anno ricorsi n. 51

Pendenti al 31.12.2019 ricorsi n. 32

Variazione ricorsi 2018/2019 zero, pari allo 0%

Pendenti all'1.1.2018 ricorsi n. 40

Sopravvenuti nell'anno ricorsi n. 51

Definiti nell'anno ricorsi n. 59

Pendenti al 31.12.2018 ricorsi n. 32

Variazione ricorsi 2017/2018 – 8 ricorsi pari a – 25%

Ricorsi pendenti ultraquinquennali

al 31.12.2019: zero

al 31.12.2020: n. 1

Non risultano per l'anno 2020 conseguiti gli obiettivi in misura "almeno pari" a quelli indicati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella deliberazione del 15.09.2011, in misura analoga a quelli previsti dal co. 12 dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111, pari al 10%.

Le ragioni sono da rinvenire, in parte, nella disciplina emergenziale da COVID 19 che ha impedito di tenere udienze nel mese di marzo 2020 ed in misura limitata nel mese di aprile e, in parte, nell'andamento dell'afflusso di nuovi ricorsi, sensibile aumentato nell'anno 2020 (+56,87%).

2. Analisi della situazione e determinazione degli obiettivi per l'anno 2021.

Il dato complessivo delle pendenze al 31.12.2020 è caratterizzato dalla presenza di un ricorso ultraquinquennale (con udienza tenutasi il 15 dicembre 2020) dovuta all'attesa dell'esito di appello di causa pregiudiziale, di due ricorsi del 2018 (giudizi sospesi ex art. 295 c.p.c.), di 7 ricorsi del 2019 e 34 ricorsi del 2020 ed appare nell'insieme fisiologico, considerati i termini processuali stabiliti dal codice del processo amministrativo per garantire pienamente il diritto di difesa delle parti e che occorre pur tener conto di ragionevoli, concordi istanze di rinvio formulate dalle parti in vista di un'eventuale definizione stragiudiziale della vertenza.

E' comunque auspicabile per il 2021 il raggiungimento dell'obiettivo di una diminuzione almeno pari al 10% delle pendenze al 31.12.2020, misura prevista dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella deliberazione del 15.09.2011 e dal co. 12 dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

Obiettivo che, ad afflussi costanti, si ritiene conseguibile grazie alle consuete dedizione dei Magistrati e del Personale di segreteria ed amministrativo e leale collaborazione dei Signori Avvocati.

E' per completezza, pertanto, che si espongono di seguito alcune notazioni di carattere generale ed accenni alle buone pratiche.

3. Misure e strumenti per il raggiungimento dell'obiettivo.

Il conseguimento dell'obiettivo predeterminato non può prescindere dalla concorrente collaborazione di tutti gli "attori" operanti presso il Tribunale amministrativo - Magistrati, Avvocati e Personale di segreteria ed amministrativo – dovendosi auspicare e promuovere la massima possibile condivisione degli scopi e degli strumenti da parte di Coloro che dovranno realizzarlo.

A tal fine, su un piano generale, non appare superfluo ricordare che – insieme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, da realizzarsi attraverso un "*giusto processo*" – il codice del processo amministrativo richiama, al secondo comma dell'articolo 2, anche il principio costituzionale della "*ragionevole durata*" del processo (art. 111, co. 2, Cost.), all'attuazione del quale sono chiamati a cooperare sia il giudice amministrativo che le parti.

Tale specifico richiamo deve, quindi, essere inteso quale costitutivo di un vero e proprio obbligo giuridico – egualmente gravante sul giudice come sulle parti, ciascuno nell'ambito del proprio ruolo - al corretto contemperamento di tutti tali principi, senza che l'esaltazione di alcuno di essi possa andare a inutile detrimento di altri.

Finalizzata al conseguimento della “*ragionevole durata*” del processo appare ancora la prescrizione dettata in via generale dal secondo comma del successivo articolo 3 – secondo la quale “*Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica*” – che, prima introdotta nel “contenzioso appalti” dal co. 6 dell’art. 120 c.p.a., modificato dall’art. 40 del d.l. n. 90/2014 come convertito dalla legge di conversione n. 114/2014, ha trovato generalizzata applicazione con l’art. 13-ter delle Norme di attuazione al codice, introdotto dall’art. 7-bis del d.l. n. 168/2016, come aggiunto dalla legge di conversione n. 197/2016.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22.12.2016, adottato in attuazione di detta norma e modificato con Decreto 16 ottobre 2017, n. 127, è stato quindi introdotto nel sistema processuale un metodo generalizzato di determinazione della “*giusta lunghezza*” degli atti difensivi, superandosi così le previsioni del D.P.CdS n. 40/2015, in precedenza riferite al solo rito dei pubblici appalti.

Il rispetto dei superiori principi codicistici della *ragionevole durata del processo* e di *chiarezza e sinteticità degli atti* sono elementi dei quali tenere conto anche ai fini della pronuncia sulle spese di giudizio, secondo il prudente ed attento apprezzamento del Giudice.

Si rammenta, infine, che nella GURI dell’11-1-2021, Serie generale - n. 7 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 dicembre 2020 che approva le “Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti”, disciplinando, peraltro le udienze da remoto che nel periodo previsto dalla normativa emergenziale determinata dalla pandemia, hanno consentito la piena tutela giurisdizionale senza sacrificio per il diritto di difesa.

3.1. Giudice.

Il Tribunale amministrativo per la Valle d’Aosta si avvale attualmente, per affiancare il Presidente, di Magistrati di altri Tribunali inviati in missione.

La definizione di ciascun ricorso pendente non può non comportare l’adozione di un provvedimento giurisdizionale; ogni aumento delle definizioni richiede, quindi, l’aumento del numero di provvedimenti giurisdizionali da adottarsi.

Potranno essere potenziate tutte le possibilità di definizione dei giudizi con decreto, tanto nelle ipotesi di cui agli articoli da 80 a 85 del codice del processo amministrativo (perenzione ed altre cause di estinzione quali rinuncia, improcedibilità) che ex art. 1 Norme transitorie al codice (perenzione ultraquinquennale).

Così come può risultare utile l’anticipato svolgimento di attività istruttoria, attraverso l’adozione dei provvedimenti istruttori monocratici per i mezzi per i quali ciò sia previsto.

Per quanto riguarda, invece, l’attività decisoria collegiale, particolare cura dovrà essere apprestata nella formazione dei ruoli ai fini della individuazione e trattazione di ricorsi connessi e/o collegati, così come di ricorsi analoghi suscettibili di definizione uniforme. In particolare, specie per le materie che presentano profili giuridici omogenei

può risultare particolarmente utile la predisposizione di “sentenze pilota”, sulla cui scia potere definire gli altri ricorsi analoghi con un più razionale impegno, eventualmente anche in udienze “tematiche”.

Per quanto attiene ai criteri di individuazione dei ricorsi da iscrivere a ruolo, gioverà ricordare che ai sensi dell’art. 8 delle Norme di attuazione del codice “la fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei ricorsi è effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d'udienza nell'apposito registro, salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal codice” e le possibilità di deroga previste dal successivo secondo comma.

Detto criterio cronologico sembra, per altro, trovare riscontro nelle previsioni di cui all’art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111, secondo il quale il presente programma deve prevedere “gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili”.

L’applicazione di detto criterio va combinata con l’esigenza di tempestivo esame di ricorsi più recenti che, per il rito accelerato che li contraddistingue (es. appalti espropriazione ecc.), per il loro rilievo economico e/o sociale o per il loro valore di indirizzo, devono avere, o meritano, una immediata attenzione.

Conseguentemente appare opportuno che si continui ad utilizzare un prudente apprezzamento nella formazione dei ruoli, osservando le norme sui c.d. "riti accelerati", e valutando l’opportunità della fissazione di ricorsi più recenti in funzione della loro rilevanza socio-economica o del loro valore di indirizzo (come illustrati in apposite motivate e documentate istanze di prelievo).

Particolare attenzione dovrà essere riposta anche nella fissazione e definizione tempestiva dei ricorsi camerale (silenzi, accessi ed ottemperanze), anch’essi assistiti da un rito accelerato e sovente caratterizzati da problematiche ripetitive e/o già definite (ad esempio, ottemperanze ed accessi).

Ai fini di una più produttiva formazione dei ruoli di udienza pubblica potrà, inoltre, risultare utile una anticipazione, rispetto ai termini di legge, della spedizione degli avvisi di fissazione dell’udienza pubblica, onde conseguire dai Signori Avvocati la comunicazione con congruo anticipo di eventuali istanze istruttorie o di rinvio - nonché rinunce, istanze di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse o cessata materia del contendere - al fine di consentire la tempestiva integrazione del ruolo d'udienza con altre cause per le quali l'esigenza di tutela sia attuale ed effettiva.

Ulteriore contributo al raggiungimento dell’obiettivo può sicuramente derivare dalla definizione dei giudizi con sentenza in forma abbreviata adottata all’esito della camera di consiglio cautelare ex art. 60 c.p.a., ove ne ricorrano i presupposti.

Si tratta di uno strumento di indubbia positiva incidenza sulla capacità di fornire una pronta definizione della controversia, che deve ormai essere da tutti considerato come possibile ordinario esito della trattazione camerale.

Infine, è opportuno rammentare che i principi di chiarezza e sinteticità ex art. 3, co. 2, c.p.a. devono trovare attuazione anche nei provvedimenti giurisdizionali, come ricordato a tutti i magistrati amministrativi dal Presidente del Consiglio di Stato.

3.2. Avvocati.

Per quanto riguarda il contributo che gli Avvocati potranno dare al conseguimento dell'obiettivo assunto, appare possibile richiedere ai Signori Avvocati, in via generale, le seguenti condotte:

- rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità degli scritti difensivi, come oggi precisati;
- rispetto degli obblighi cooperativi previsti dal secondo comma dell'art. 2 del codice del processo amministrativo *per la realizzazione della ragionevole durata del processo*, evitando condotte processuali dilatorie o, comunque, destinate ad incidere negativamente sulla sollecita trattazione dei propri, o altrui, ricorsi;
- rispetto della disciplina del processo amministrativo telematico (PAT) ai fini sia della validità degli adempimenti che della agevole consultabilità del fascicolo.

Più in particolare, i Signori Avvocati sono sollecitati:

- alla tempestiva segnalazione della ricorrenza di eventuali cause di definizione per decreto dei relativi giudizi, anche per quelli per i quali sia già stato adottato il decreto di fissazione dell'udienza pubblica, in modo da potere trattare in udienza solo giudizi per i quali il provvedimento collegiale sia indispensabile ed utile alla definizione del giudizio;
- alla tempestiva segnalazione di giudizi connessi, da trattare unitariamente, o di giudizi analoghi, che possano essere eventualmente trattati alla medesima udienza o in udienze prossime;
- alla verifica della completezza istruttoria dei propri ricorsi, onde consentire che si provveda (per i mezzi per i quali sia previsto) monocraticamente e che in sede collegiale possa definirsi il giudizio;
- al deposito di eventuali istanze di prelievo motivate e documentate;
- a curare la correttezza, anche informatica, degli adempimenti processuali secondo la disciplina dettata dal D.P.C.M. febbraio 2016, n. 40, Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, in modo da garantire la regolarità degli adempimenti e consentire anche una corretta, completa e non defatigante consultazione del fascicolo informatico attraverso una analitica, puntuale e agevolmente comprensibile indicizzazione degli atti depositati;
- su base del tutto facoltativa, al deposito della copia cartacea degli atti informatici.

3.3. Personale di segreteria ed amministrativo.

Per quanto riguarda il personale in servizio al 1° gennaio 2021, la composizione è la seguente:

Segretario Generale

1 funzionario

1 assistente informatico

2 assistenti amministrativi

Anche il contributo collaborativo del Personale di segreteria e amministrativo può risultare decisivo al conseguimento dell'obiettivo, sotto un duplice profilo:

- in via generale, attraverso il perseguimento della sempre maggiore possibile "qualità" del lavoro prestato che, nella specie, può concretizzarsi nella assunzione di tutte le iniziative atte a collaborare con il Presidente per la proficua formazione dei ruoli e l'individuazione d'ufficio di fascicoli definibili con decreto;
- in particolare, attraverso la fattiva adesione agli strumenti contrattuali di accrescimento della produttività che, anche per l'anno 2021, saranno incentrati sull'obiettivo della riduzione delle pendenze attraverso lo svolgimento di tutte le attività prodromiche e successive all'adozione di decreti decisori, secondo le modalità che verranno tempestivamente determinate dal Segretario Generale.

Il Presidente
Silvia La Guardia